



# *Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo sociale  
e le politiche giovanili*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

**VISTO**, in particolare, l'art.7 della citata legge che ha istituito un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge, costituite ed operanti da almeno un anno;

**VISTO** il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d'iscrizione e di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, a norma dell'art. 8, comma 1, della citata legge n. 383/2000;

**VISTE** le istruzioni sulla tenuta del Registro, impartite ai propri uffici con provvedimento del 3 aprile 2002;

**VISTA** la domanda d'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, datata 11 febbraio 2002, presentata da "C.A.P.I.T. - Confederazione di Azione Popolare Italiana", con sede legale in Roma, via Sistina, 23;

**ESAMENATA** l'allegata documentazione e verificato che l'associazione richiedente possiede i requisiti che, a termini di legge, ne consentono l'iscrizione